



# *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIQPAI

## **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ed in particolare l'art. 12, comma 2, lett. d) che annovera, tra le finalità dell'UNIRE, il finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi all'organizzazione delle corse e la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm. e ii;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) e in particolare l'art. 3 con il quale sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica le funzioni già riconosciute all'ASSI, prima UNIRE;

VISTO l'art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, con il quale, le funzioni in materia di turismo, attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la sopracitata legge n. 97/2018, sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022 n. 173, ed in particolare gli artt. 1 e 3, in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;



# Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

## DIQPAI

VISTA la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, n. 29419 del 20 gennaio 2023, registrata dalla Corte dei Conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI n. 107781 del 17 febbraio 2023, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 28 febbraio 2023 al n. 119, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 29419/2023, ha assegnato gli obiettivi, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;

VISTA la direttiva direttoriale PQAI n. 118468 del 22 febbraio 2023 registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 28 febbraio 2023 al n. 120, con la quale si impartiscono agli Uffici dirigenziali di livello non generale le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva del Ministro e si assegnano le risorse finanziarie e umane per la realizzazione dei correlati obiettivi operativi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

VISTO il D.P.R. 07 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 n. 832, con il quale è stato conferito al Dirigente di I fascia dott. Oreste Gerini l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica;

VISTO il DM n. 335647 del 21 luglio 2021 con il quale alla dott.ssa Stefania Mastromarino è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio dirigenziale di seconda fascia PQAI VIII – *“Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse”*, nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, registrato alla Corte il 30 luglio 2021 con n. 746;

VISTI i vigenti Regolamenti delle corse al trotto, galoppo in piano professionisti e galoppo in piano dilettanti ed ostacoli e in particolare gli artt. 7 e seguenti del Regolamento dell'ex Ente Nazionale delle Corse al Trotto, gli artt. 69 e seguenti del Regolamento delle corse al galoppo in piano dell'ex Jockey Club Italiano, gli artt. 98 e seguenti del Regolamento delle corse al galoppo ostacoli della Società degli Steeple Chases d'Italia e 75 dell'ex Ente nazionale Cavallo da Sella, che disciplinano modalità e condizioni in base alle quali le società di corse possono chiedere ed ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività di organizzazione delle corse (*rectius* riconoscimento per il trotto);

VISTO il parere, n. 3951 del 10 dicembre 2014 con cui il Consiglio di Stato, Sezione II, esprimendosi in ordine alla natura giuridica dei rapporti tra Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Società di corse, sulla base del modello convenzionale di cui alla determinazione Unire n. 3400/2005, ha chiarito che *“la qualificazione giuridica più appropriata del rapporto di cui si discute sia quella dell'accordo sostitutivo, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 11 della legge n. 241 del 1990...”* evidenziando che nel caso di specie il finanziamento pubblico in favore delle società di corse *“si configura in buona sostanza come una sovvenzione che il soggetto pubblico si impegna a trasferire nell'ambito di un rapporto di natura autorizzatoria per la gestione di un servizio, di rilievo pubblicistico, connesso alla organizzazione delle corse dei cavalli...”*;

VISTO altresì il parere n. 02148/2017 in data 11.10.2017 con il quale il Consiglio di Stato, nel confermare *in toto* le conclusioni raggiunte nel precedente parere 3951/2014, ha precisato che, nel caso di specie, la natura *“remuneratoria”* delle erogazioni di cui all'art. 12, comma 2, lett. d) del d.P.R. n. 169 del 1998 è indicativa unicamente della loro *“riconducibilità ad una tipologia peculiare di “sovvenzione”, dovendosi tale termine intendersi non nel senso generico di contributo o finanziamento di una attività economica, ma in quello più specifico di prestazione delle risorse indispensabili per lo svolgimento di una attività soggetta ad autorizzazione da parte della p.a. e che perciò stesso è considerata di più o meno intensa rilevanza pubblicistica...”*; con la conseguenza che le somme erogate entrano *“pleno jure* nella disponibilità della società percettrice, essendo destinate a finanziarne l'attività”;



# *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIQPAI

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e, in particolare, l'art. 12 della sopracitata legge, il quale prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 47248 del 1° luglio 2015 con cui l'Agenzia delle entrate si è espressa sulla richiesta di parere formulata dal Ministero (prot. n. 2099 del 15/1/2015) in ordine al regime fiscale applicabile alle erogazioni in favore delle società di corse, manifestando l'avviso - mutuato dalla sentenza della Cassazione, sez. penale, n. 4151/2015 - secondo cui tali somme espressamente qualificate dalla legge come "finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi" (articolo 2, comma 1, d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 449)", assumono rilevanza agli effetti dell'IVA;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 maggio 2020, n. 4701, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 02/07/2020 al n. 639, recante i principi per la determinazione e l'erogazione di sovvenzioni da assegnare alle società di corse riconosciute; e in particolare l'articolo 1 comma 2 che prevede come l'erogazione della sovvenzione sia disciplinata, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tramite l'adozione di un apposito accordo sostitutivo;

VISTO, in particolare l'articolo 1, comma 1 del D.M. 6 maggio 2020 n. 4701 con il quale viene stabilito, in piena coerenza con quanto previsto all'articolo 12, comma 2), lettera d), del D.P.R. 169/98 che dispone la ripartizione delle risorse assegnate tra le società di corse riconosciute in ragione della gestione degli impianti, dell'organizzazione delle corse e della remunerazione delle riprese delle immagini delle corse, che la determinazione delle sovvenzioni spettanti alle singole società di corse riconosciute sia effettuata con decreto direttoriale tramite l'adozione di un modello di computo predisposto sulla base dei seguenti criteri:

- a) per la gestione degli impianti, considerando i seguenti elementi: superficie delle piste da corsa con maggiore valorizzazione di quelle dotate di impianto di illuminazione; piste ed aree di allenamento/addestramento; ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sul campo;
- b) per il miglioramento degli impianti, considerando gli investimenti previsti e in essere volti all'ammodernamento e all'adeguamento delle strutture dell'ippodromo;
- c) per l'organizzazione delle corse, considerando i seguenti elementi: giornate di corse effettuate, numero dei cavalli partenti, numero dei gran premi e delle corse di selezione disputati, ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sulla rete;
- d) per la remunerazione delle riprese televisive delle immagini delle corse, considerando la qualità tecnica delle stesse;

VISTO il decreto 23 settembre 2020, n. 9166497, registrato dalla Corte dei Conti in data 21 ottobre 2020 al n. 901, recante l'applicazione dei criteri per la determinazione e l'erogazione delle sovvenzioni spettanti alle Società di corse, in attuazione dell'articolo 1, comma 2 del D.M. 4701/2020 e in particolare l'articolo 6, comma 2 che prevede che per l'esercizio finanziario 2021, in ragione del fenomeno epidemiologico Covid-19, avendo impattato questo sul regolare svolgimento delle corse durante l'anno 2020 e quindi anche sui valori dei parametri a base del modello di computo, la sovvenzione globale assegnata ad ogni società di corse è computata con i dati del triennio 2017/2019;

ATTESO che con il suindicato decreto è stata adottata una disciplina di erogazione del finanziamento alle società di corse con una prospettiva applicativa pluriennale, al fine di dare maggiore certezza alle imprese del settore;



# *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIQPAI

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2019 n.12939 con il quale sono stati definiti i principi per la formulazione del calendario delle corse a partire dall'anno 2020, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 4 maggio 2020 al n. 302;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento n. 107764 del 17 febbraio 2023, in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti, recante i criteri di redazione del calendario delle corse per l'anno 2023;

VISTO il decreto direttoriale 19 dicembre 2022 n. 649639, con il quale è stato approvato il calendario nazionale delle corse per il periodo 1 gennaio - 28 febbraio 2023;

VISTO il decreto direttoriale 21 febbraio 2022 n. 0114230 con il quale è stato approvato il calendario nazionale delle corse per il periodo 1 marzo-31 dicembre 2023;

VISTO il decreto del 7 dicembre 2021 n. 644000, registrato dalla Corte dei Conti in data 17/12/2021 al n. 1051, in materia di criteri per la determinazione e erogazione delle sovvenzioni spettanti alle Società di Corse riconosciute, che ha rideterminato le modalità di erogazione della sovvenzione di cui all'art. 4 del decreto n. 9166497/2020, al fine di assicurare la continuità dei flussi finanziari alle società di corse;

VISTO il decreto del 5 ottobre 2022 n. 496660, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/11/2022 al n. 1131, in materia di criteri per la determinazione e erogazione delle sovvenzioni spettanti alle Società di Corse per l'anno 2023 che ha previsto che, essendo i dati del 2020 e 2021 non coerenti a causa del non omogeneo svolgimento dell'attività ippica nei diversi ippodromi conseguentemente agli effetti delle disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria e considerando altresì la necessità di evitare ulteriori squilibri derivanti da una modifica dell'arco temporale dei dati da inserire nel sistema di determinazione della sovvenzione, anche per l'esercizio finanziario 2023 la sovvenzione assegnata ad ogni società di corse sia computata prendendo a riferimento i dati del triennio 2017/2019;

VISTO il decreto 02 novembre 2022, n. 558041 recante il riconoscimento delle società di corse per l'anno 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 02/12/2022 al n. 1205;

VISTO il decreto 17 novembre 2022, n.589705 recante il riconoscimento delle società SAITA IMMOBILIARE s.r.l. per l'anno 2023, registrato Corte dei Conti il 23/12/2022 al n. 1236;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 441 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi, e di consentire l'utilizzo delle relative strutture da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le proprie finalità istituzionali ha autorizzato la spesa di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

PRESO ATTO altresì, che l'articolo 1, comma 442, della citata legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ha stabilito che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 441;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare n. 148803 del 9 marzo 2023, in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti, con cui sono stati adottati i criteri di ripartizione, per l'anno 2023, delle risorse di cui all'art.1, comma 441 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 assegnate sul cap. 2299, pg.2.

VISTA la relazione tecnico-amministrativa prot. n.162218 in data 17 marzo 2023 redatta ai sensi dell'art.3, comma 6 del decreto direttoriale 23 settembre 2020 n. 9166497 con la quale è stata proposta la determinazione della sovvenzione per le singole società;

RITENUTO che la suddetta relazione tecnica sia coerente con le vigenti disposizioni;

VISTA la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;



# Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI

VISTA la legge 29 dicembre 2022 n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023 – 2025”;

VISTO il capitolo 2297, pg. 2 “Sovvenzioni alle Società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi ecc”, esercizio finanziario 2023 e 2024;

VISTO il capitolo 2299, pg.2, “Fondo per il funzionamento degli impianti ippici” esercizio finanziario 2023 e 2024;

## DECRETA

### Articolo 1

1. Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, è approvata la determinazione della sovvenzione assegnata complessivamente e per singola società di corse, per l’anno 2023, così come resa nei prospetti dell’allegato A, parte integrante del presente decreto.
2. L’erogazione della sovvenzione avviene nell’ambito di un rapporto tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le società di corse riconosciute disciplinato, ai sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con un accordo sostitutivo e con le modalità e le tempistiche di cui ai decreti 5 ottobre 2022 n.496660 e 7 dicembre 2021 n. 644000.
3. Gli importi spettanti a titolo di sovvenzione alle società riconosciute che gestiscono gli ippodromi di Palermo e di Livorno verranno stabiliti con separato provvedimento e graveranno sul cap. 2299, pg.1, “Fondo per il funzionamento degli impianti ippici”.

### Articolo 2

1. Alla copertura degli oneri connessi alla stipula degli accordi sostitutivi di cui all’art. 1 si provvede con le disponibilità presenti sul capitolo n. 2297, pg 2, “Sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse” e sul capitolo n. 2299, pg 2, “Fondo per il funzionamento degli impianti ippici”. Con successivo provvedimento si procederà all’impegno della relativa spesa.

2. La ripartizione delle risorse occorrenti per la liquidazione della sovvenzione avviene per una somma pari a € 32.050.000,00 sull’esercizio 2023 (di cui € 27.350.000,00 gravano sul capitolo 2297, pg. 2, e € 4.700.000,00 gravano sul capitolo 2299, pg 2) e per una somma pari a € 13.950.000,00 sull’esercizio 2024 che grava sul capitolo 2297, pg 2, come evincibile dal prospetto 3 dall’allegato A.

### Articolo 3

1. Il presente atto, pubblicato sul sito internet del Ministero, è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Oreste Gerini  
Direttore Generale  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Allegato A – Sovvenzione complessiva e specifica per le società di corse



# Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI

## ALLEGATO A

Sovvenzione complessiva e specifica per società di corse

### Prospetto 1

Disciplina	sovvenzione impianti	sovvenzione organizzazione corse	sovvenzione riprese televisive	totali	%
Trotto	19.476.400,00 €	3.042.302,00 €	4.161.298,00 €	26.680.000,00 €	58,00%
Galoppo	14.876.400,00 €	2.363.866,00 €	2.079.734,00 €	19.320.000,00 €	42,00%
<b>totale</b>	<b>34.352.800,00 €</b>	<b>5.406.168,00 €</b>	<b>6.241.032,00 €</b>	<b>46.000.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>%</b>					
Trotto	73,00%	11,40%	15,60%	100,00%	
Galoppo	77,00%	12,24%	10,76%	100,00%	
<b>totale</b>	<b>74,68%</b>	<b>11,75%</b>	<b>13,57%</b>	<b>100,00%</b>	

### Prospetto 2

GALOPPO PIANO		Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	IMPORTO TOTALE (€)
SOCIETA DI CORSE RICONOSCIUTE	IPPODROMI (LOCALITA')	Sovvenzione Impianti e mig.to impianti (Iva Inclusa)	Sovvenzione Organizzazione corse (Iva Inclusa)	Sovvenzione riprese TV (Iva Inclusa)	IMPORTO TOTALE (€) (Iva Inclusa)
PROMETEO S.r.l.	CHILIVANI G	309.983,32	32.909,00	46.970,00	389.862,32
COMITATO CORSE IPPICHE	CORRIDONIA G	163.913,02	29.421,87	43.615,00	236.949,89
RTI SANFELICE	FIRENZE G	508.392,04	105.804,03	99.918,00	714.114,07
SISTEMA CAVALLO S.r.l.	FOLLONICA G	169.230,03	40.594,88	118.950,00	328.774,91
SNAITECH. S.p.A.	MILANO G	3.045.156,95	577.227,87	367.830,00	3.990.214,82
IPPODROMI PARTENOPEI S.r.l.	NAPOLI G	1.117.297,51	163.991,00	199.836,00	1.481.124,51
ALFEA S.p.A	PISA G	1.986.381,40	254.921,42	199.836,00	2.441.138,82
HIPPOGROUP ROMA CAPANNELLE S.r.l	ROMA G	3.197.757,71	587.384,64	323.544,00	4.108.686,35
SOCIETA' IPPICA SASSARESE S.r.l.	SASSARI G	226.010,75	22.221,71	36.905,00	285.137,46
IPPOMED S.r.l. A SOCIO UNICO	SIRACUSA G	1.788.618,64	183.942,13	209.352,00	2.181.912,77
MARSICANA S.r.l.	TAGLIACCOZZO G	120.601,45	42.349,20	90.402,00	253.352,65
CAVALLI S.r.l.	VARESE G	1.132.587,04	111.945,62	137.982,00	1.382.514,66
COMUNE DI VILLACIDRO	VILLACIDRO G	119.488,86	19.829,44	42.822,00	182.140,30
	<b>TOT GALOPPO PIANO</b>	<b>13.885.418,72</b>	<b>2.172.542,81</b>	<b>1.917.962,00</b>	<b>17.975.923,53</b>

GALOPPO OSTACOLI		Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	IMPORTO TOTALE (€)
SOCIETA DI CORSE RICONOSCIUTE	IPPODROMI (LOCALITA')	Sovvenzione Impianti e mig.to impianti (Iva Inclusa)	Sovvenzione Organizzazione corse (Iva Inclusa)	Sovvenzione riprese TV (Iva Inclusa)	IMPORTO TOTALE (€) (Iva Inclusa)
MERANO GALOPPO S.r.l	MERANO G	934.344,27	175.177,56	123.708,00	1.233.229,83
NORDEST IPPODROMI S.p.A	TREVISO G	56.637,00	16.145,64	38.064,00	110.846,64
	<b>TOT GALOPPO OSTACOLI</b>	<b>990.981,27</b>	<b>191.323,20</b>	<b>161.772,00</b>	<b>1.344.076,47</b>
	<b>TOTALE GALOPPO</b>	<b>14.876.400,00</b>	<b>2.363.866,00</b>	<b>2.079.734,00</b>	<b>19.320.000,00</b>



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI

TROTTO	Società di corse riconosciute	Ippodromi	IMPORTO			IMPORTO TOTALE
			Sowenzione Impianti	Importo Sow. Corse	Importo Sow. Riprese TV	
			607.927,05 €	83.029,05 €	147.498,00 €	838.454,11 €
			733.403,94 €	175.173,22 €	223.626,00 €	1.132.203,16 €
			1.591.087,77 €	268.816,80 €	318.786,00 €	2.178.690,57 €
			152.629,86 €	12.841,65 €	20.130,00 €	185.601,51 €
			644.660,98 €	106.168,87 €	166.530,00 €	917.359,85 €
			745.784,76 €	99.240,95 €	147.498,00 €	992.523,71 €
			132.719,60 €	13.527,88 €	20.130,00 €	166.377,47 €
			45.915,75 €	10.059,70 €	19.032,00 €	75.007,45 €
			785.244,42 €	130.070,30 €	195.078,00 €	1.110.392,73 €
			1.278.846,11 €	91.550,03 €	171.288,00 €	1.541.684,13 €
			958.499,92 €	227.381,41 €	362.340,00 €	1.548.221,33 €
			827.532,43 €	113.202,97 €	164.700,00 €	1.105.435,40 €
			343.314,88 €	101.635,31 €	152.256,00 €	597.206,19 €
			1.041.829,99 €	163.856,09 €	228.384,00 €	1.434.070,09 €
			1.890.712,57 €	377.246,60 €	371.124,00 €	2.639.083,17 €
			545.365,74 €	114.481,70 €	107.360,00 €	767.207,44 €
			399.077,20 €	50.235,00 €	63.745,00 €	513.057,20 €
			1.117.998,58 €	231.787,34 €	280.722,00 €	1.630.507,93 €
			563.582,68 €	74.943,10 €	63.745,00 €	702.270,78 €
			545.908,51 €	69.339,04 €	190.320,00 €	805.567,55 €
			1.757.611,54 €	182.325,44 €	252.174,00 €	2.192.110,98 €
			1.729.991,68 €	167.780,57 €	204.594,00 €	2.102.366,25 €
			556.279,00 €	91.895,39 €	137.982,00 €	786.156,39 €
			480.475,04 €	85.713,58 €	152.256,00 €	718.444,63 €
		<b>Totale Trotto</b>	<b>19.476.400,00 €</b>	<b>3.042.302,00 €</b>	<b>4.161.298,00 €</b>	<b>26.680.000,00 €</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>34.352.800,00 €</b>	<b>5.406.168,00</b>	<b>6.241.032,00</b>	<b>46.000.000,00</b>
---------------------------	------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Prospetto 3

Galoppo Piano	IPPODROMI		IPPE 2023	IPPE 2023	IPPE 2023	IPPE 2024
(LOCALITA')	IMPORTO	TOTALE (€)	I acconto	II Acconto	III acconto	Saldo
	(Iva Inclusa)	(Iva Inclusa)	(Iva Inclusa)	(Iva Inclusa)	(Iva Inclusa)	(Iva Inclusa)
CHILIVANI G	389.862,31 €	116.413,86 €	77.609,24 €	77.609,24 €	77.609,24 €	118.229,98 €
CORRIDONIA G	236.949,89 €	70.753,83 €	47.169,22 €	47.169,22 €	47.169,22 €	71.857,63 €
FIRENZE G	714.114,07 €	213.236,23 €	142.157,49 €	142.157,49 €	142.157,49 €	216.562,85 €
FOLLONICA G	328.774,91 €	98.173,01 €	65.448,67 €	65.448,67 €	65.448,67 €	99.704,57 €
LIVORNO G	- €	- €	- €	- €	- €	- €
MILANO G	3.990.214,82 €	1.191.488,06 €	794.325,37 €	794.325,37 €	794.325,37 €	1.210.076,02 €
NAPOLI G	1.481.124,51 €	442.267,46 €	294.844,97 €	294.844,97 €	294.844,97 €	449.167,11 €
PISA G	2.441.138,82 €	728.930,12 €	485.953,41 €	485.953,41 €	485.953,41 €	740.301,88 €
ROMA G	4.108.686,35 €	1.226.863,95 €	817.909,30 €	817.909,30 €	817.909,30 €	1.246.003,79 €
SASSARI G	285.137,46 €	85.142,75 €	56.761,84 €	56.761,84 €	56.761,84 €	86.471,03 €
SIRACUSA G	2.181.912,77 €	651.524,57 €	434.349,72 €	434.349,72 €	434.349,72 €	661.688,76 €
TAGLIACOZZO G	253.352,65 €	75.651,73 €	50.434,49 €	50.434,49 €	50.434,49 €	76.831,94 €
VARESE G	1.382.514,66 €	412.822,31 €	275.214,88 €	275.214,88 €	275.214,88 €	419.262,60 €
VILLACIDRO G	182.140,30 €	54.387,55 €	36.258,36 €	36.258,36 €	36.258,36 €	55.232,03 €
<b>TOT GALOPPO PIANO</b>	<b>17.975.923,53 €</b>	<b>5.367.655,43 €</b>	<b>3.578.436,95 €</b>	<b>3.578.436,95 €</b>	<b>3.578.436,95 €</b>	<b>5.451.394,20 €</b>

Galoppo Ostacoli	IPPODROMI		IPPE 2023	IPPE 2023	IPPE 2023	IPPE 2024
(LOCALITA')	IMPORTO TOTALE SOVVENZIONE		I acconto	II Acconto	III acconto	Saldo
	(Iva Inclusa)	(Iva Inclusa)	(Iva Inclusa)	(Iva Inclusa)	(Iva Inclusa)	(Iva Inclusa)
MERANO G	1.233.229,83 €	368.245,49 €	245.496,99 €	245.496,99 €	245.496,99 €	373.990,35 €
TREVISO G	110.846,64 €	33.099,08 €	22.066,05 €	22.066,05 €	22.066,05 €	33.615,45 €
<b>TOT GALOPPO OSTACOLI</b>	<b>1.344.076,47 €</b>	<b>401.344,57 €</b>	<b>267.563,05 €</b>	<b>267.563,05 €</b>	<b>267.563,05 €</b>	<b>407.605,80 €</b>
<b>TOTALE GALOPPO</b>	<b>19.320.000,00</b>					

